

A chi si rivolge: titolari di porto d'armi / richiedenti primo rilascio

Normative di riferimento: Artt. 11 e 43 Tulp

Sentenze di riferimento: Tar di Potenza, sez.1 con Sentenza n. 394 del 29 Maggio 2017

TAR Toscana sentenza 1658 del 19 dicembre 2018

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 14/02/2020, n. 1998

Sintesi:

- Gli artt. 11 e 43 Tulp spiegano in quali casi il porto d'armi deve essere negato o riacquisito;
- Il potere di valutazione dei soggetti, di cui la questura è titolare, viene spesso arginato dalla magistratura amministrativa: di seguito alcune sentenze interessanti.
- **“L' Amministrazione, nel vagliare l'istanza del privato, deve svolgere una istruttoria che sia congrua ed adeguata, di cui deve dar conto con motivazione, che le consenta una valutazione complessiva del soggetto e dunque tenendo conto anche del percorso di vita del richiedente successivo agli eventuali episodi ostativi, e ciò laddove in particolare tali episodi, come nel caso ora in esame, siano risalenti nel tempo”. (Consiglio di Stato su sentenza del TAR Sardegna che rigettava il porto d'armi per una condanna a cinque anni di reclusione per falso ideologico);**
- **Tar di Potenza, sez.1 con Sentenza n. 394 del 29 Maggio 2017:** Il Giudice Amministrativo sancisce che non può assolutamente esserci una soggezione perpetua a una condanna per quanto riguarda gli effetti di quest'ultima in particolare relativamente alle conseguenze inibitorie e bloccanti derivanti da questa. Sarà infatti obbligo del Giudice e della Questura valutare altri elementi che facciano concretamente dubitare circa l'affidabilità del soggetto nel maneggio e possesso di armi non potendosi considerare sufficiente al diniego di rinnovo una condanna risalente nel tempo. In particolare il porto d'armi dovrà essere rilasciato se il soggetto dimostri di aver intrapreso una condotta di vita sostanzialmente improntata sul rispetto del vivere civile e rispetto delle regole.
- **TAR Toscana sentenza 1658 del 19 dicembre 2018:** il meccanismo di revoca del porto d'armi e conseguente sequestro delle armi non deve essere applicato in modo automatico. Si dovrà tenere conto della veridicità di quanto asserito, ad esempio, in sede di denuncia alle Forze dell'ordine ai danni del detentore di armi e della condotta che quest'ultimo ha avuto negli anni passati.

- **T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 14/02/2020, n. 1998:** “L'abuso di alcool non può costituire di per sé solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità e non affidabilità nell'uso delle armi dovendo il detto giudizio essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.”



all 4 sho
BE A SHOOTER | AIMS AWK